

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 090/CGF
(2011/2012)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 18 novembre 2011, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Luigi Antonio Esposito, Dr. Marco Lipari, Prof. Alberto Massera, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dr. Raimondo Catania - Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE VICARIO AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIGNOR LUIGI ABBATE (ISCRITTO NELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI), SOCIETÀ A.C. LEGNANO S.R.L., DALLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30 STATUTO F.I.G.C., 1, COMMA 1, E 15 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 N.O.I.F. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA 956/921 PF 10-11/AM/MA DELL'11.8.2011 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 27/CDN del 18.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Vicario.

2. RICORSO DELL'U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA LATINA/ANDRIA BAT DEL 30.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 57/DIV del 31.10.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL BENEVENTO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BENEVENTO/TARANTO DEL 31.10.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 58/DIV del 02.11.2011)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio di Benevento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 novembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abet